

All. A)

Allegato come parte integrante alla Determinazione n. DPB010/... del ...2022
DPB010/164 del 13/12/2022

**PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA PROGRESSIONE TRA LE CATEGORIE DI PERSONALE
EX ART. 22, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 75 DEL 25.5.2017 E S.M.I.,
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. “B1” – PROFILO PROFESSIONALE
“COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” PRESSO LA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO**

**LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e s.m.i., recante “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare l’art. 22, comma 15, sulla possibilità di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo;
- la Legge 19 giugno 2019 n. 56 e s.m.i., recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*”;
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 e s.m.i., recante “*Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i., recante il “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e s.m.i., recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174 e s.m.i., recante il “*Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., recante “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i., recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 e s.m.i., recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246*”;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 e s.m.i., in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante “*Linee guida sulle procedure concorsuali*”;

RICHIAMATE le D.G.R. n. 853 del 27.12.2019 e n. 461 del 20.7.2021 e s.m.i., di approvazione dei Piani Triennali del Fabbisogno di personale 2019-2021 e 2021–2023 ed aggiornamento della dotazione organica della Giunta Regionale, nonché la D.G.R. n. 804 dell’11.12.2020 recante: “*DGR 853 del 27 dicembre 2019 – Approvazione Job Description – Specifica su riserve*”;

RICHIAMATI altresì:

- la D.G.R. n. 803 dell’11.12.2020 “*Art. 22 D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 – approvazione Disciplinare per l’espletamento di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo denominato “Disciplinare per la progressione verticale del personale dipendente della Giunta Regionale (ex art. 22 D. Lgs. 75/2017)”*”;
- la D.G.R. n. 285 del 3.6.2022 avente ad oggetto: “*Provvedimenti in merito alla D.G.R. n. 803 dell’11.12.2020, recante “Art. 22 D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 – approvazione Disciplinare per l’espletamento di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo denominato “Disciplinare per la progressione verticale del personale dipendente della Giunta Regionale (ex art. 22 D. Lgs. 75/2017)”*”. Approvazione nuovo Disciplinare”;
- il vigente “*Disciplinare in materia di accesso all’impiego regionale*”, approvato con D.G.R. n. 319 del 18 maggio 2018, come modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 593 del 20 settembre 2021;

RICHIAMATI i vigenti CCNL del personale del comparto Funzioni locali;

IN ESECUZIONE della propria Determinazione n. DPB010/.164 del 13/12/2022

**RENDE NOTO
con il presente Avviso**

che è indetta, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e s.m.i., una procedura selettiva, per titoli ed esami, mediante progressione tra le categorie (progressione verticale), riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta Regionale d’Abruzzo, per la copertura di n. 2 posti di Categoria “B1” – profilo professionale “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO”.

Art. 1 Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale d’Abruzzo. Per *dipendenti di ruolo* si intende esclusivamente il personale assunto a tempo indeterminato presso la Giunta Regionale, destinatario dei C.C.N.L. del comparto Funzioni locali, restando escluso qualsiasi rapporto di lavoro e/o di

prestazione di opera di diversa natura e comunque costituito a titolo precario o occasionale o con qualsiasi altra modalità prevista da specifiche disposizioni di legge.

2. Per l'accesso alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la categoria e il profilo oggetto dell'Avviso e, nello specifico:
Licenza di scuola dell'obbligo
 - b) ultime tre valutazioni disponibili precedenti all'anno 2022 con punteggio non inferiore a 81 punti per ogni annualità valutata;
 - c) anzianità di servizio di almeno 36 mesi nella Categoria "A", immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto della presente selezione, maturata con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato.
3. Tutti i requisiti e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura.
4. La Giunta Regionale d'Abruzzo garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28.11.2005, n. 246*" e s.m.i., e dell'art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

Art. 2 Domanda di ammissione

1. Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo la procedura riportata nel sistema informatico regionale denominato "Sportello Digitale Regione Abruzzo", di cui al successivo art. 3, i candidati devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e consapevoli delle responsabilità di cui all'articolo 76 del medesimo decreto:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c);
 - c) l'eventuale possesso di titoli valutabili, di cui all'art. 6;
 - d) l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive per analoga categoria e profilo, con indicazione dell'Ente che ha bandito la procedura e della data di approvazione della graduatoria;
 - e) l'eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, con specificazione degli stessi;
 - f) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
 - g) l'accettazione incondizionata di tutte le norme previste nell'avviso ed il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, per gli adempimenti della procedura selettiva;
2. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano; nel caso in cui l'equipollenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato sarà ammesso con riserva alle prove di concorso, purchè sia stata attivata la procedura per l'emanazione del decreto di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso il candidato dovrà dimostrare l'avvio della

procedura inviandone prova al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso impegnandosi, al contempo, a comunicare il provvedimento una volta emanato.

3. I candidati diversamente abili devono specificare, nello spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema “Sportello Digitale Regione Abruzzo”, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, della Legge 104/1992, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione del proprio stato di disabilità che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato di disabilità determina in funzione delle prove di concorso ed alla tipologia di ausilio specificamente occorrente. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sono determinate, a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione e certificazione esibite e della specifica richiesta di ausilio. I tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione deve essere inserita nello spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema “Sportello Digitale Regione Abruzzo” entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda. Con l’inserimento della documentazione, tramite il sistema informatico, il candidato autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato invio della documentazione non consente all’Amministrazione di fornire l’assistenza richiesta.
4. Eventuali limitazioni fisiche sopravvenute rispetto alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi, devono essere certificate dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sono determinate, a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. I tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova.
5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - eventuale copia dell’attestazione di equiparazione ovvero della richiesta di equivalenza del titolo di studio estero con la copia della ricevuta di spedizione;
 - la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati nella domanda, qualora non in possesso dell’Amministrazione;
 - eventuale certificazione medica che attesti la necessità di avvalersi dei benefici previsti dalla Legge 104/92 (art. 20, commi 1 e 2) ai sensi del precedente comma 3 ed il tipo di ausilio necessario.
6. I documenti allegati alla domanda devono essere presentati in formato PDF.

Art. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema informatico regionale denominato “Sportello Digitale Regione Abruzzo” e utilizzando il seguente indirizzo: <https://sportello.regione.abruzzo.it>
2. Il sistema richiede la previa registrazione del candidato e il successivo accesso al Catalogo Servizi alla sezione Concorsi.
3. Allo scopo di facilitare la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, con il bando è pubblicato il “Manuale per l’accesso alla procedura”.
4. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

5. La registrazione, la compilazione e l'invio della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul BURAT, sul sito istituzionale della Regione, Area Concorsi e sull'area Intranet.
6. Qualora il termine di scadenza per l'invio della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
7. Sono accettate esclusivamente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine.
8. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consente più l'accesso e l'invio della domanda.
9. Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova scritta. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
10. La Regione non assume responsabilità per eventuali disguidi, ritardi o problemi tecnici imputabili a fatto del candidato o a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 Ammissione al concorso e casi di esclusione.

1. L'ammissione dei candidati al concorso avviene con riserva di verifica dei requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni rese e del contenuto della domanda di partecipazione.
2. I candidati sono esclusi dal concorso nei seguenti casi:
 - mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando;
 - presentazione della domanda prima della pubblicazione dell'avviso di cui al presente bando sul BURAT, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, Area Concorsi e sulla Intranet dell'Amministrazione, ovvero oltre la scadenza ivi prevista;
 - domanda inviata con modalità diversa da quella indicata dal presente bando.
3. Nel caso di inserimento di informazioni contraddittorie ovvero di informazioni contenenti errori formali, l'Amministrazione valuta la possibilità di consentire al candidato di regolarizzare la domanda secondo il principio del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, della L. n. 241/1990, qualora dalle dichiarazioni rese o dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili.
4. Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti al precedente articolo 1 del presente bando.
5. Ai candidati non ammessi è data comunicazione tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC).
6. Lo svolgimento dell'istruttoria è curato dal Servizio Organizzazione.

Art. 5 Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata ai sensi degli articoli 6 e 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. 18 maggio 2018, n. 319 e s.m.i., come integrato e modificato dalla D.G.R. n. 593 del 20 settembre 2021.
2. La Commissione stabilisce l'ordine dei lavori e per ogni seduta redige un verbale.
3. Trovano applicazione gli articoli 8, 9, 10, 11 e 13 del Disciplinare approvato con D.G.R. 18 maggio 2018 n. 319 e s.m.i.

Art. 6 Valutazione dei titoli

1. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli.

2. Alla valutazione dei titoli viene assegnato un punteggio massimo di 10 punti, sulla scorta dei seguenti criteri:

<ul style="list-style-type: none"> • La valutazione positiva più elevata conseguita dal dipendente nelle valutazioni dei tre anni precedenti l'anno di indizione della procedura. • Ai dipendenti che non hanno conseguito una o più valutazioni nei tre anni precedenti l'anno di indizione della procedura, è attribuita una valutazione pari a quella media dei dipendenti della medesima categoria per l'anno di riferimento della/delle valutazione/valutazioni mancanti. Detti valori medi, se presentano decimali, sono troncati all'intero. 	<ul style="list-style-type: none"> • Punteggio massimo di 4 punti attraverso l'attribuzione di punti 0,2 per ogni punto di valutazione conseguito da 81 compreso a 100 punti. • Ai fini dell'attribuzione del punteggio si computano anche le valutazioni conseguite presso altri enti pubblici.
<ul style="list-style-type: none"> • Esperienza professionale acquisita nella categoria immediatamente precedente e nell'area omogenea. • È esclusa dal computo l'anzianità di servizio (di almeno 36 mesi nella categoria immediatamente precedente) di cui al precedente articolo 1, comma 2, lett. C). 	<ul style="list-style-type: none"> • Punteggio massimo di 4 punti (per un massimo di 180 mesi) attraverso l'attribuzione di punti 0,067 per ogni trimestre di servizio prestato come dipendente di ruolo nella categoria precedente e nell'area omogenea di appartenenza ovvero in quella superiore. • Ai fini dell'attribuzione del punteggio si computano anche i periodi di servizio presso altri enti pubblici nella categoria precedente e nell'area omogenea di appartenenza.
<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale superamento di precedenti procedure selettive a tempo indeterminato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Punteggio massimo di 2 punti attraverso l'attribuzione di 1 punto per ogni idoneità posseduta in graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato delle medesime categoria e area omogenea per cui si concorre.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per esperienza professionale di cui al precedente punto:

- la frazione di trimestre viene conteggiata solo se uguale o superiore a 46 giorni;
- le assenze per malattia, quelle necessarie alla fruizione del congedo di maternità o di quello parentale sono conteggiate a tutti gli effetti per l'attribuzione del punteggio;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono computati in misura proporzionale al tempo pieno praticato nell'Ente di appartenenza;
- non sono valutabili i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o i servizi prestati a titolo di tirocinio e pratica o comunque non in dipendenza di rapporto di impiego.

Art. 7 Prove d'esame

1. In deroga a quanto stabilito negli allegati 2 e 3 del Disciplinare approvato con DGR 18 maggio 2018 n. 319 e s. m. i. ed in applicazione dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2022, il concorso consiste in una prova orale sulle materie oggetto dell'Avviso, oltre alla verifica dell'idoneità nell'uso della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in Regione.
2. I voti della prova sono espressi in trentesimi.
3. Superano la prova i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva di almeno 21/30.
4. In nessun caso sarà espletata una prova preselettiva.
5. La prova verte sulle seguenti materie:
 - elementi di diritto pubblico e di ordinamento regionale;
 - regole fondamentali sulla privacy e sulla trasparenza;
 - diritti e doveri dei dipendenti pubblici;
 - protocollo informatico e sistema documentale.
6. La Commissione esaminatrice stabilirà il tempo di durata della prova orale sino ad un massimo di 60 minuti.
7. Il calendario e la sede della prova saranno resi noti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda e almeno 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, Area Concorsi e sulla Intranet, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Parimenti, con le medesime modalità sarà pubblicato il Piano operativo per la gestione dello svolgimento del concorso.
8. I candidati ammessi a sostenere la prova dovranno, a pena di esclusione, presentarsi nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento e, se previsto dalle norme, anche della Certificazione verde COVID-19. La mancata presentazione dei candidati alla prova d'esame, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel luogo e nell'ora stabiliti per la prova di esame è considerata quale rinuncia al concorso.
9. Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dai Protocolli contro la diffusione del COVID19 in vigore alla data di svolgimento delle prove comporta l'esclusione dal concorso.
10. I candidati non possono introdurre nella sede di esame telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni o delle altre previste la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. Per tutte le disposizioni si rinvia alle previsioni di legge e di regolamento nonché alle determinazioni della Commissione esaminatrice.

Art. 8 Modalità di svolgimento delle prove di esame per i candidati diversamente abili.

1. I candidati diversamente abili sostengono le prove d'esame con l'uso degli ausili e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari come riconosciuti dalla commissione ai sensi del precedente articolo 2, comma 3, del presente bando.
2. La mancata richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi, da inserire nella domanda ai sensi del precedente articolo 2, comma 3, del presente bando, vale come rinuncia al corrispondente beneficio.
3. La Regione garantisce gli ausili necessari, avvalendosi di personale proprio ovvero di personale incaricato ovvero del supporto di enti e soggetti specializzati.

Art. 9 Graduatoria

1. La graduatoria provvisoria di merito è formulata sommando il voto conseguito nella prova al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, secondo quanto previsto al precedente art. 6.
2. La graduatoria di merito del concorso è predisposta secondo l'ordine decrescente derivante dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato, come sopra determinato. La graduatoria è trasmessa al Dirigente del Servizio Organizzazione per gli adempimenti di competenza.
3. La graduatoria finale è approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione applicando, a parità di punteggi, i titoli di preferenza individuati dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, soltanto se dichiarati nella domanda.
4. La graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale della Regione - sezione Concorsi e sulla Intranet, unitamente alla determinazione di approvazione di cui al punto che precede.
5. Le pubblicazioni valgono quale notificazione a tutti gli effetti di legge.
6. Dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione - sezione Concorsi e sulla Intranet decorrono i termini per eventuali impugnazioni.
7. La graduatoria si esaurisce con l'assunzione del vincitore o dei vincitori, non può essere utilizzata per eventuali scorrimenti e non genera idonei ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 8.
8. Il vincitore è chiamato per l'assunzione. Ove il vincitore rinunci all'assunzione ovvero ove non assuma servizio, senza giustificato motivo, nei termini assegnati dall'amministrazione, è disposta la decadenza dalla graduatoria e il posto è coperto con l'assunzione del candidato che segue nella stessa graduatoria.
9. Il mancato possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione alla selezione comporta la decadenza dall'assunzione (ove già disposta) oltre alle responsabilità previste dalla legge.
10. Nel caso in cui non risultino vincitori l'Amministrazione può procedere a ricoprire il posto mediante le normali procedure di reclutamento.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Per il trattamento dei dati personali si rinvia al modulo Allegato 2.

Art. 11 Responsabile del procedimento – informazioni.

1. Il Responsabile del presente procedimento è l'Avv. Dania Aniceti – Dirigente del Servizio Organizzazione.
2. Eventuali richieste di chiarimenti sul bando sono prese in considerazione unicamente se pervenute alla seguente mail dedicata: concorsi@regione.abruzzo.it. Non si garantiscono risposte per domande pervenute nei tre giorni antecedenti la data di scadenza del presente bando di concorso.
3. Le domande sono raggruppate per tematiche omogenee e pubblicate - in forma anonima - unitamente alle risposte sul sito istituzione della Regione - sezione Concorsi.
4. L'accesso agli atti, secondo le previsioni normative, è assicurato dal Responsabile del procedimento.

Art. 12 Inquadramento nella nuova categoria. Effetti giuridici ed economici

1. Le assunzioni sono effettuate compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento della stipula del contratto di lavoro.
2. Il rapporto di lavoro inerente all'inserimento dei vincitori della selezione nella nuova categoria si definisce con la sottoscrizione del contratto individuale, previa verifica d'ufficio ovvero, laddove occorrente, previa presentazione dei documenti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

3. Qualora emergano difformità tra le verifiche effettuate rispetto alle dichiarazioni rese nella domanda ovvero successivamente acquisite, si provvederà all'esclusione del candidato dalla graduatoria e non si procederà alla stipula del contratto di lavoro.
4. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta entro il termine assegnato, non si darà luogo alla sottoscrizione del contratto.
5. In entrambe le ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il candidato mantiene l'attuale inquadramento.
6. Nel caso di dichiarazioni mendaci saranno fatte le necessarie segnalazioni alle autorità competenti.
7. Gli effetti giuridici ed economici del nuovo inquadramento decorrono dalla data indicata sul contratto medesimo.
8. La Regione si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare, sospendere, rinviare, annullare o revocare in qualsiasi momento il presente bando e, pertanto, di non dar seguito al concorso, anche per sopravvenuta causa.

La Dirigente del Servizio Organizzazione

Avv. Dania Aniceti

TITOLI DI PREFERENZA

D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e s.m.i., Art. 5 comma 4:

“Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 5) gli orfani di guerra;
 - 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 8) i feriti in combattimento;
 - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla maggiore età”.

L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso la Giunta Regionale, si informa di quanto segue.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è Regione Abruzzo, Sede L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6 CAP 67100, L'Aquila.

6. Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Il responsabile della protezione dei dati della Regione Abruzzo è contattabile ai seguenti indirizzi: mail: cap@regione.abruzzo.it – PEC: cap@pec.regione.abruzzo.it.

7. Diritti dell'interessato

In ogni momento si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.